

zioni a funzioni sociali, sia opportuno procedere alla chiusura dello scalo e ad atti concreti per il reperimento di finanziamenti atti alla trasformazione dell'area in un parco collegato al recupero e valorizzazione delle aree verdi lungo il Bacchiglione. (4-05689)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:

COLLÈ e COZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il signor Angelo Canale Clapetto, consigliere comunale di Quincinetto (Torino) e rappresentante della Comunità montana Dora Baltea Canavesana, ha richiesto l'annullamento, previa sospensiva dell'atto impugnato, della deliberazione n. 02 del 5 marzo 2002, assunta dal Consiglio Comunale di Quincinetto (Torino);

la deliberazione oggetto del ricorso concerne la mozione di sfiducia nei confronti del consigliere comunale Angelo Canale Clapetto, in qualità di rappresentante della Comunità montana Dora Baltea Canavesana, e sua sostituzione;

il signor Angelo Canale Clapetto, in data 22 marzo 2002, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della deliberazione n. 02 del 5 marzo 2002, adducendo gravi motivi di legittimità, eccesso di potere e sviamento di potere: tale richiesta è stata regolarmente notificata ai soggetti interessati dai fatti e il 15 aprile 2002 è stata altresì inviata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministro dell'interno, competente per materia, corredata anche delle relative notifiche agli enti sopracitati; il signor Canale Clapetto ha chiesto, ai sensi della legge 21 luglio 2000, n. 205, articolo 3, il provvedimento cautelare di sospensione dell'atto impugnato, denunciando gravi ed irreparabili

danni derivanti dall'esecuzione dell'atto medesimo, per il quale è appunto competente il Ministero dell'interno;

attualmente, a distanza di un anno, il ricorrente non ha ricevuto ancora alcuna risposta né è stato emanato alcun provvedimento, posto che il fondamento del provvedimento cautelare richiesto è proprio quello di anticipare il giudizio di merito; pertanto il lungo arco temporale trascorso vanifica la finalità anticipatoria di tale strumento —:

se il notevole lasso di tempo derivi dall'eccessiva quantità di ricorsi pendenti per i quali sia stato parimenti richiesto un provvedimento cautelare;

se ci siano altri motivi derivanti dalla complessità dell'istruttoria o da altre cause che, in questa sede, si intende conoscere. (3-02044)

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impiegati nell'industria e nei servizi alle famiglie i dati che arrivano dalle prefetture con riguardo all'espletamento delle pratiche sono allarmanti ed oltre a mettere in luce la totale disfunzione del servizio evidenziano l'assenza di coordinamento e di collaborazione tra ministero dell'interno e ministero del lavoro e delle politiche sociali al centro ed in periferia;

a fronte di ciò si acuisce la drammaticità della condizione dei lavoratori extracomunitari che non possono uscire temporaneamente dal nostro paese e quindi sono letteralmente segregati ed in balia di un mercato del lavoro estremamente mobile, tanto che molti di loro, nell'impossibilità di cambiare lavoro nelle more della procedura di regolarizzazione, rischiano di rimanere in una condizione di lavoro nero, servile e sotto ricatti d'ogni genere;

in particolare, mentre gli sportelli polifunzionali provinciali delle prefetture-UTG, incaricati di gestire la regolarizzazione, causa la carenza di personale, possono evadere solo qualche decina di pratiche al giorno a fronte di oltre 700.000 domande presentate (60.000 nella sola regione Veneto), diviene insostenibile la situazione di quei lavoratori che, in attesa di essere chiamati a completare la procedura di regolarizzazione, perdono il lavoro. Questi lavoratori, infatti, se non ottengono subito un permesso di soggiorno per ricerca di nuovo lavoro, restano disoccupati. Si trovano quindi nell'incredibile condizione di disoccupati senza diritto a trovare un nuovo lavoro;

ancora peggiore è la condizione dei lavoratori i cui datori di lavoro, come frequentemente accade, rifiutano di rilasciare la lettera di licenziamento, rendendo quindi necessario l'avvio di una vertenza sindacale per ottenere una documentazione sostitutiva;

infine, molti datori di lavoro hanno rifiutato di presentare le domande di regolarizzazione, mentre si è diffusa la pratica della vendita illecita di tali domande con la richiesta ricattatoria al lavoratore del pagamento di una cifra ben più alta di quella prevista dalla legge -:

quali urgenti iniziative intenda adottare:

a) per potenziare le strutture impegnate nella gestione della regolarizzazione, accelerando le pratiche di assunzione straordinaria di lavoratori interinali da assegnare a tali strutture;

b) per consentire che, non appena venga comunque a cessare il rapporto di lavoro, sia rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per ricerca di nuovo lavoro senza dover attendere la convocazione presso gli sportelli polifunzionali delle Prefetture;

c) per permettere l'emersione del lavoro nero anche nei casi in cui il datore di lavoro abbia rifiutato di presentare la domanda di regolarizzazione. (3-02045)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, LO PRESTI, TAGLIALATELA, CARRARA, FATUZZO, LA STARZA, BRIGUGLIO, LUIGI MARTINI, MAGGI, RICCIO, GIULIO CONTI, CANNELLA, TRANTINO, STRANO, AIRAGHI, BUTTI, FOTI, LISI, MENIA, MALGIERI, CRISTALDI, ONNIS, PORCU, LANDI di CHIAVENNA, BORNACIN, ARRIGHI, GHIGLIA, RAISI, LOSURDO, PATARINO, MACERATINI, SAGLIA, LEO, SAIA, ANEDDA, ANGELA NAPOLI e CATANOSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *Il Giornale* di giovedì 6 marzo 2003, alle pagine 1 e 2, dà notizia di una decisione che sarebbe stata assunta dall'amministrazione comunale di Pontassieve di dedicare una via alla memoria di colui che il 15 marzo 1944 uccise il filosofo Giovanni Gentile;

il *curriculum vitae* del soggetto che si vuole onorare contiene un solo episodio degno di nota: l'assassinio del grande filosofo siciliano con tecnica brigatistica;

l'esaltazione, attraverso un riconoscimento toponomastico, dell'uccisione individuale proditoria assume un significato particolarmente esecrabile in un frangente in cui le nuove Brigate Rosse hanno ripreso identica tecnica omicida -:

se non ritenga l'iniziativa di cui in premessa un evento che offende la storia, la cultura ed il prestigio nazionale, esaltando indirettamente un fatto storico le cui modalità di svolgimento presentano connotazioni che richiamano, in modo impressionante, le uccisioni di Bachelet, di Tarantelli, di D'Antona, di Biagi e di Petri e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare. (3-02046)

Interrogazioni a risposta scritta:

CESARO. - *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

da diversi anni sul raccordo stradale SS162, denominato Assemediano a nord di

Napoli che attraversa diversi comuni fra i quali Arzano, Afragola, Grumo Nevano, Sant'Antimo, Frattamaggiore. Asse stradale fondamentale per il collegamento dell'intera zona compresa tra i comuni del Nolano con quelli dell'area giuglianese si verificano gravi incidenti stradali, spesso mortali, nonché frequenti episodi criminali, quali rapine, omicidi e scontri a fuoco. Basti pensare all'uccisione di un rapinatore tredicenne ed al ferimento di un diciassettenne, avvenuta lo scorso 4 gennaio proprio sull'Assemediario all'altezza dell'uscita di Scampia. Rapine e assalti ai tir sono poi all'ordine del giorno;

l'impianto di illuminazione per lunghi tratti non è funzionante ed in altri non è stato predisposto;

la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale è del tutto o quasi inesistente e spesso lascia spazio a cartellonistica « fai da te » che affolla gli imbocchi;

le aree di sosta d'emergenza sono delle « discariche a cielo aperto »;

non esistono indicatori luminosi né in curva né sui *guard rail*;

data l'inadeguatezza della manutenzione, il suddetto Assemediario diventa particolarmente pericoloso in caso di pioggia anche a causa dell'inesistenza delle caditoie per il deflusso delle acque reflue —:

quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare per porre rimedio a questo stato di pericolosità della strada statale in questione ed in quali tempi intenda realizzare tale messa in sicurezza della suddetta infrastruttura.

(4-05683)

ZANELLA, BOATO, RUSSO SPENA, BULGARELLI, CENTO e PISAPIA. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premezzo che:

le Prefetture-uffici territoriali del Governo, ai sensi delle leggi 189 e 222 del 2002 quest'ultima di conversione del de-

creto-legge 195/2002, stanno procedendo a convocare datori di lavoro e lavoratori immigrati;

la formale convocazione del datore e del lavoratore ad opera della Prefettura-UTG presso i propri sportelli polifunzionali recita « invito a presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro ed il contestuale ritiro del permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero »;

il comma 5, dell'articolo 33 della legge 189/2002, e il comma 4 dell'articolo 1, della legge 222/2002 prevedono che la questura debba comunicare alla Prefettura-UTG se sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al cittadino straniero di cui il datore chiede la regolarizzazione e che tale comunicazione si configura quale « nulla osta » della Questura;

la circolare del Ministero dell'interno — dipartimento di pubblica sicurezza 27 luglio 2002, n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^a Div. — « Emersione-legalizzazione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari. Procedure operative » stabilisce che: « La verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda di emersione è demandata dal legislatore, in via esclusiva, alle Prefetture-UTG, mentre la procedura d'interesse delle Questure deve essere indirizzata unicamente verso l'accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario, esplicitati dallo stesso legislatore »; nonché che « ... le Questure nella formulazione del nulla osta valuteranno il possesso dei requisiti soggettivi in capo alle parti, avvalendosi della procedura informatica messa a disposizione del citato centro servizi organizzata dalla società Poste Italiane e dal C.E.N. della Polizia di Stato di Napoli »;

con il manuale tecnico-pratico allegato alla circolare del Ministero dell'interno 27 luglio 2002 sopra citata si precisa tra l'altro al punto 2 (Trattazione) che « non deve procedersi al rilascio del nulla-osta, qualora nei confronti del nominativo del lavoratore straniero si rilevino le con-

dizioni previste dall'articolo 33 della legge in corso di pubblicazione», e si prevede una «comunicazione telematica alla Prefettura-UTG riferita al rilascio o al diniego del nulla osta all'eventuale concessione del permesso di soggiorno»;

nel medesimo manuale, al punto 3 (Attività presso lo sportello polifunzionale), si fa riferimento all'accertamento, in sede di sportello polifunzionale, «delle condizioni soggettive favorevoli al rilascio del permesso di soggiorno, attraverso l'interrogazione degli archivi elettronici da effettuare in concomitanza dell'appuntamento stesso»; e che al punto 4 (Successivi adempimenti) si dice che «qualora a seguito della precedentazione, sia informatica che d'archivio, siano emersi motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, le Prefetture-UTG, al termine dell'intera procedura di emersione, provvederanno a rigettare, con provvedimento formale, le istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla osta»;

con successiva comunicazione del 14 ottobre 2002 — intitolata «Le risposte alle domande più frequenti — Nuove norme sull'immigrazione e sul lavoro irregolare» — pubblicata sul proprio sito (ed ancora attualmente *on line*) il Ministero dell'interno al punto 12 (A chi va presentato il ricorso del provvedimento di rigetto della richiesta e quali saranno le conseguenze) precisa: «il mero provvedimento di rigetto, essendo di natura amministrativa, è ricorribile presso il Tar, da parte del datore di lavoro, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge. Allo straniero, quindi, viene notificato il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno con invito ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 giorni. Nel caso in cui non si allontani spontaneamente, qualora rintracciato, verrà espulso con provvedimento ricorribile presso il tribunale in composizione monocratica, così come previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 189 del 30 luglio 2002»;

l'indicazione fornita dal Manuale tecnico-pratico di cui sopra è in contraddi-

zione con la successiva comunicazione del Ministero appena richiamata, secondo cui sia al datore, sia al lavoratore straniero, debba essere notificato un formale provvedimento di rigetto dell'istanza di regolarizzazione (da entrambi sottoscritta);

la comunicazione del 14 ottobre 2002 è tuttavia incompleta in quanto non indica il mezzo di tutela esperibile anche dal lavoratore straniero in caso di rifiuto di rilascio del ps. (evidentemente sempre il ricorso al Tar) e che comunque a ciò si perviene per interpretazione in quanto, qualora si ritenesse tale mezzo di impugnazione non esperibile da parte del lavoratore straniero, si violerebbe il fondamentale diritto di difesa sancito costituzionalmente per tutti — cittadini e stranieri — e comunque ribadito inequivocabilmente anche dal Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/2002) all'articolo 2, comma 1, laddove si stabilisce che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»;

risulta agli interroganti che, in data 21 febbraio 2003, un lavoratore straniero, convocato allo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG di Milano (via Anemoni) con il proprio datore di lavoro, per la stipula del contratto di lavoro e relativo contratto di soggiorno, si è visto immotivatamente condurre da personale di polizia addetto allo sportello polifunzionale presso l'Ufficio stranieri della Questura di Milano ove gli è stato comminato un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e contestuale decreto di trattenimento preso il Centro di permanenza temporanea ed assistenza di via Corelli;

al lavoratore in questione non è stato notificato un formale diniego/rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno con indicati i motivi ostativi eventualmente

riscontrati dalla Questura e che dunque lo stesso non è stato messo nelle condizioni né di sapere il perché del diniego di regolarizzazione né di esperire l'opportuno mezzo di impugnazione;

tuttavia, in sede di udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso presentato dal difensore avverso il decreto di espulsione in cui si chiedeva anche di non procedersi a convalidare il trattenimento del suddetto;

il medesimo giudice ha ritenuto condivisibile la versione fornita dal rappresentante della Questura in camera di consiglio secondo cui in tali casi non è necessario comunicare allo straniero alcun provvedimento formale e conclusivo di rigetto di regolarizzazione con adeguata motivazione ed indicazione degli opportuni mezzi di impugnazione;

tale versione, recepita dal giudicante, oltre ad essere parzialmente in contrasto con la comunicazione dello stesso Ministero del 14 ottobre 2002, è nettamente in contrasto non solo con i principi costituzionali ma anche con tutti i principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo, in base ai quali tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento devono essere scritti, motivati e comunicati agli interessati con ogni indicazione sulle modalità e tempi di impugnazione;

nel caso sopra citato gravi violazioni di legge e del diritto di difesa appaiono ancor più allarmanti in quanto la legislazione in materia (decreto legislativo n. 286/98) — non prevedendo un secondo grado di giudizio in materia di procedura espulsiva ma solo il ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice unico della convalida del trattenimento, ricorso quest'ultimo non sospensivo dell'esecuzione dell'espulsione — consente una rilevante limitazione della libertà personale (trattenimento nel centro di permanenza ed assistenza ed esecuzione forzata dell'espulsione) dello straniero;

nel caso sopra descritto si stia realizzando l'espulsione di un soggetto in

presenza di seri dubbi di legittimità di tutta la procedura;

oltre che fortemente lesiva nei confronti dello straniero, la situazione sopra descritta è del tutto pregiudizievole anche nei confronti del datore a cui fino ad oggi non è stato comunicato un formale provvedimento di rigetto;

il datore, nella citata situazione, si è visto letteralmente « portare via » il proprio lavoratore — per il quale aveva adempiuto a tutti gli oneri previdenziali richiesti dalla normativa nonché l'alto costo di spedizione dell'assicurata — senza che la Prefettura-UTG di Milano gli fornisse alcuna spiegazione di quanto stava accadendo;

risultano molti altri casi analoghi a quello sin qui descritto che sono stati denunciati nei giorni scorsi dai sindacati e dai legali degli immigrati e delle famiglie attraverso la stampa nazionale (si allega documentazione) —:

se il Ministro non ritenga necessario ed opportuno accertare se quella sopra descritta è la prassi delle Amministrazioni Prefettura-UTG e Questura di Milano o se trattasi di prassi diffusa su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga doveroso adottare ogni provvedimento affinché sia sempre rispettato e seguito l'iter delle procedure di regolarizzazione in conformità alla legge e a tutti i principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo, in base ai quali tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento devono essere scritti, motivati e comunicati agli interessati con ogni indicazione sulle modalità e tempi di impugnazione. (4-05693)

SAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2003 sul monte Maddalena, nel comune di Brescia, si è sviluppato un incendio in

nove-dieci punti che si è espanso e circuito lungo un unico fronte di oltre un chilometro e mezzo;

secondo il comandante del corpo forestale di Brescia l'incendio, che ha mandato in fumo cinquanta ettari di boscaglia, è molto probabilmente di origine dolosa;

i vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile sono intervenuti tempestivamente ed hanno scongiurato una situazione molto pericolosa trovandosi in un luogo a poche centinaia di metri dalle abitazioni della città;

la regione lombarda ha promosso l'intervento immediato di due elicotteri;

la polizia provinciale di Brescia ha definito l'avvenimento un grande disastro ecologico visto che l'ingente danno forestale si alla preclusione sia dell'attività venatoria sia della pastorizia;

fotografie pubblicate sulla stampa nazionale evidenziano il tentativo di comporre con le fiamme la scritta Nowar e che sul luogo dell'incendio sono stati rinvenuti centinaia di metri di corda disposti sul percorso dell'ipotetica scritta —:

quali iniziative si intendano adottare sul piano della prevenzione affinché episodi come quello descritto in premessa non abbiano a ripetersi. (4-05695)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

CARLUCCI, LICASTRO SCARDINO, ANGELA NAPOLI, GARAGNANI, LUIGI MARTINI, ROSITANI, BUONTEMPO, BUTTI, LAINATI, LA STARZA, BRICOLO, ORSINI, SPINA DIANA, PALMIERI e GIBELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 3 febbraio 2003 si è svolto mi incontro tra il presidente dell'ANPI e

gli alunni del IV Liceo Artistico di Roma, nell'ambito delle iniziative per la giornata « della memoria »;

dopo la proiezione di un filmato storico sullo sterminio degli ebrei, il predetto Presidente ha iniziato una vera e propria arringa contro l'attuale Governo;

forte dell'impressione che la storia dell'eccidio degli ebrei aveva su tutti i ragazzi presenti, ha tranquillamente prospettato l'equazione « Hitler-Berlusconi », condendo tale paragone con valutazioni soggettive, interpretazioni personali sconfinanti in una bieca propaganda politica di dubbio gusto ma di una violenza, inaudita, aizzando gli alunni ad una non meglio attività di « nuova vigilanza e resistenza »;

senza alcun limite di buon senso e di correttezza ha, quindi, elencato i fatti a lui noti (senza alcun supporto probatorio) relativi ad atteggiamenti razzisti dell'attuale Governo (citando ad esempio il sindaco di Treviso) che, a detta dell'esimio relatore, dimostrerebbero la deriva totalitaria che il nostro paese starebbe rischiando;

il tutto senza alcun contraddittorio, vendendo per verità storielle interpretazioni personalissime assolutamente contestabili;

inoltre, il Presidente dell'ANPI, ad una ragazza che gli chiedeva se come partigiano avesse ucciso qualcuno, lo stesso rispondeva: « vedi ti faccio un esempio. Se hai tre cani che ami ammalati di rabbia che fai?, li uccidi »;

in altre parole gli italiani che avevano fatto altre scelte dovevano essere ammazzati come cani rabbiosi;

il relatore ha affermato anche che questo Governo avrebbe eliminato le regole, non avrebbe programmi ed inciterebbe all'evasione fiscale;

anche tali affermazioni sono state fatte alle classi presenti senza possibilità di alcun contraddittorio;